

Circolare n° 22 del 24 Novembre 2003

DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco

Il punto 6.a del Decreto 6 Ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994” dispone che nelle camere le coperte e i copriletti siano di classe 1 di reazione al fuoco.

Al fine di regolamentare la classificazione e l’omologazione di detti materiali vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire.

1. Per la classificazione dei materiali di che trattasi si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 37 del 21/11/2003, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 16/03/85 dall’Area Protezione Passiva - sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.
2. Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico “COPRILETTO,COPERTA”;
3. E’ possibile per un materiale già omologato, non appartenente alla categoria degli imbottiti, richiedere l’ulteriore omologazione per l’impiego “COPRILETTO, COPERTA”;
4. E’ consentita l’omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego “COPRILETTO,COPERTA”, nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n° 27 MI.SA. (85) 7 del 21/09/85 “Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco – Estensione delle Omologazioni”

Si raccomanda ai destinatari della presente di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.